



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

**RELAZIONE PER LA PRESA D'ATTO DEL TERZO PROTOCOLLO ADDIZIONALE
ALL'ACCORDO GENERALE SUI PRIVILEGI E LE IMMUNITÀ DEL CONSIGLIO
D'EUROPA**

Signor Presidente,

Signore e Signori Membri della Commissione Affari Esteri,

ho il piacere di presentare Loro per la presa d'atto il Terzo Protocollo addizionale all'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa, fatto a Strasburgo il 6 marzo 1959. Il Protocollo è entrato in vigore il 15 marzo 1963 e ad oggi ne sono parte 32 Stati membri del Consiglio d'Europa.

La Repubblica di San Marino ha aderito all'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa il 22 marzo 1989 e, come membro della Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, è tenuto ad aderire anche al Terzo Protocollo, come anche sollecitato dal Consiglio Giuridico e del Diritto Internazionale Pubblico del Consiglio d'Europa con missiva del 9 novembre 2015.

Il Protocollo contiene le disposizioni concernenti il Fondo di Ristabilimento del Consiglio d'Europa per i rifugiati nazionali e la sovrappopolazione, che nel 1999 ha cambiato denominazione in Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, ed è destinato a precisare il regime giuridico dei beni, averi e operazioni, nonché lo statuto giuridico degli organi e degli agenti del Fondo stesso.

Si compone di 6 titoli ripartiti in 17 articoli, oltre che di un breve Preambolo. Quest'ultimo richiama gli articoli I e IX (g) dello Statuto del Fondo di Ristabilimento del Consiglio d'Europa e l'articolo 40 dello Statuto del Consiglio d'Europa, che riconoscono alla Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa la personalità giuridica internazionale e la capacità giuridica necessaria per l'esercizio delle sue funzioni, il primo, e il godimento, sul territorio degli Stati Parte, dei privilegi e delle immunità necessari per l'adempimento del suo mandato, il secondo.

Il Titolo I (art. 1) che ne definisce "statuto, personalità e capacità" stabilisce che il Fondo di Ristabilimento del Consiglio d'Europa – di qui in avanti riportato come CEB dall'acronimo inglese *Council of Europe Development Bank*, ossia Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa – ha piena personalità giuridica e pertanto può contrarre obbligazioni, acquistare e alienare diritti, e beni e immobili; essere rappresentato in giudizio; ed effettuare tutte le operazioni relative agli scopi statuari.

Il Titolo II (artt. da 2 a 8) che ne definisce "giurisdizione, beni, averi, operazioni", dopo aver definito all'art. 2 le modalità per risolvere le controversie tra gli Stati membri o i loro



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

rappresentanti e la CEB, accorda una serie di esenzioni sui beni e le operazioni della CEB. In particolare, si stabilisce l'inviolabilità degli uffici e degli archivi e i depositi della CEB che si trovino negli Stati membri. Perquisizioni e qualsiasi altra misura limitativa di libera disponibilità sono proibite, così come i controlli, i pignoramenti, le restrizioni, le moratorie o i sequestri. È assicurata la libera circolazione delle monete o valute della CEB, che sono esenti da qualsiasi tassa e imposta, salvo che queste non siano dovute per remunerazione di pubblici servizi. L'art. 8 stabilisce che la CEB è esente da ogni diritto doganale, proibizione e restrizione d'importazione per le cose destinate al suo uso ufficiale salvo alcuni casi a carattere di eccezione.

Il Titolo III (artt. da 9 a 12) accorda agli "organi" della CEB il godimento di un trattamento favorevole, tra cui (art. 10) l'immunità di giurisdizione per gli atti compiuti e l'esenzione da imposizioni fiscali per le spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'art. 12 dettaglia a quali organi si estende il trattamento favorevole.

Il Titolo IV (artt. 13) sugli "agenti" stabilisce che il Governatore e gli agenti della CEB "godono dei privilegi e immunità previsti dall'articolo 18 dell'Accordo generale concernente i privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa", ossia:

- immunità da giurisdizione per gli atti, parole e scritti compresi, da essi compiuti ufficialmente come tali e nel limite delle loro competenze;
- esenzione da ogni imposta sugli stipendi ed emolumenti pagati dal Consiglio d'Europa;
- non soggezione alle disposizioni limitanti l'immigrazione, né alle forme di registrazione degli stranieri;
- godimento, quanto alle agevolazioni di cambio, dei privilegi concessi ai funzionari di grado equiparabile delle missioni diplomatiche accreditate presso il governo interessato;
- godimento, come anche i loro coniugi e congiunti viventi a loro carico, delle agevolazioni di rimpatrio concesse agli inviati diplomatici in tempo di crisi internazionale;
- godimento del diritto d'importare in franchigia la mobilia e le masserizie loro in occasione del primo entrare in ufficio nel Paese interessato e di riesportarle in franchigia nel loro paese di domicilio al cessare del loro ufficio.

È il Governatore che "determinerà le categorie degli agenti alle quali s'applicano, completamente o in parte, le disposizioni" sopra elencate.

Il Titolo V (artt. 14 e 15) stabilisce che i Governi degli Stati membri s'impegnano a sollecitare le autorizzazioni costituzionali che fossero eventualmente necessarie per far fronte agli obblighi statutari che gli Stati assumono nei confronti della CEB e che quest'ultima potrà concludere con ogni Stato membro degli accordi speciali precisando le modalità d'applicazione e di eventuale deroga delle disposizioni del presente Protocollo.



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

Infine, al Titolo VI (artt. 16 e 17) denominato "disposizioni finali", si stabiliscono le modalità per la ratifica e l'entrata in vigore del Protocollo e le condizioni applicabili a quei Paesi non ancora membri della CEB nel caso in cui decidessero in una fase successiva di aderire al Protocollo.

Signor Presidente,

Signore e Signori Membri della Commissione Affari Esteri,

considerata la positiva ricaduta in termini di aderenza agli strumenti internazionali del Consiglio d'Europa e in particolare a quelli relativi alla CEB, la cui missione è volta, come noto, alla promozione della coesione sociale europea tramite l'erogazione di finanziamenti e di consulenza tecnica agli Stati membri, e tenuto conto delle richieste degli uffici competenti del Consiglio d'Europa – pervenute tramite le vie diplomatiche – di perfezionare le adesioni di San Marino agli strumenti internazionali dell'Organizzazione e specificatamente al Protocollo oggetto di questa relazione, ho l'onore di richieder Loro la presa d'atto del Terzo protocollo addizionale all'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa, la cui adesione è stata autorizzata dal Congresso di Stato con Delibera n. 8 dell'8 giugno 2020.